

ACCORDO DI PROGRAMMA
IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA
DI BAMBINI E STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in attuazione della L. n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

Tra:

- Città Metropolitana di Torino
- Ufficio Scolastico Territoriale di Torino
- Azienda Sanitaria Locale TO3
- Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
- Comune di Fenestrelle
- Comune di Inverso Pinasca
- Comune di Massello
- Comune di Perosa Argentina
- Comune di Perrero
- Comune di Pinasca
- Comune di Pomaretto
- Comune di Porte
- Comune di Pragelato
- Comune di Prali
- Comune di Pramollo
- Comune di Roure
- Comune di Salza di Pinerolo
- Comune di San Germano Chisone
- Comune di Sestriere
- Comune di Usseaux
- Comune di Villar Perosa
- Istituto Comprensivo "Marro" di Villar Perosa
- Istituto Comprensivo "Gouthier" di Perosa Argentina
- Direzione Didattica "Lambert" di Sestriere
- Istituto "Des Ambrois" di Oulx
- Liceo Classico "Porporato" di Pinerolo
- Liceo Scientifico "Curie" di Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore "Buniva" di Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore "Prever" di Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore "Porro" di Pinerolo

- Istituto “Maria Immacolata” di Pinerolo
- C.F.I.Q.- Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo
- C.I.O.F.S Sede di Cumiana
- ENGIM PIEMONTE “S.L.Murialdo” di Pinerolo
- A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali);
- Associazione “Le Ali Spiegate”.

INDICE

Premessa

Art. 1 - Beneficiari

Art. 2 – La famiglia

Art. 3 - Strumenti di attuazione dell'Accordo

Art. 4 - Competenze degli Enti partecipanti in materia di Integrazione Scolastica:

a) La Città Metropolitana di Torino

b) I Comuni

c) L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca

d) L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

e) Gli Istituti Scolastici

f) L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 3

g) Le Agenzie Formative

h) Competenze assunte congiuntamente degli Enti firmatari

Art. 5 – Durata dell'Accordo

Art. 6 – Pubblicità

PREMESSA

Il presente Accordo rappresenta strumento di continuità dell'esperienza in materia di integrazione scolastica degli alunni BES, maturata sul territorio dell'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (di seguito denominata Unione dei Comuni).

L'Accordo intende garantire la prosecuzione dei progetti in atto, confermando e potenziando le modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti.

Presupposti fondanti del presente accordo sono i seguenti:

- Il diritto all'integrazione scolastica delle persone EES garantito attraverso un percorso educativo/formativo pensato e attuato nell'ambito di un progetto di vita;
- Il lavoro di rete e la metodologia di intervento multidisciplinare e integrata;
- l'individuazione delle competenze di ciascun soggetto coinvolto e la necessità di un raccordo tra i soggetti stessi;
- l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica e il territorio possono offrire.

Obiettivi di questo Accordo sono:

- garantire il pieno rispetto della dignità, autonomia e autodeterminazione, dei diritti di libertà e del diritto allo studio della persona EES e favorirne la piena integrazione sociale e nell'ambiente scolastico;
- garantire, nell'ambito delle risorse e dei servizi disponibili, interventi integrati e personalizzati, il più possibile adeguati alle caratteristiche individuali, alle potenzialità di crescita e alle esigenze specifiche di ciascun individuo;
- promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per qualunque inserimento scolastico ed in Asilo Nido;
- assicurare una progettazione degli interventi finalizzati all'inserimento scolastico coordinata con gli altri aspetti del progetto di vita, attraverso la metodologia del lavoro di rete;
- ricercare e favorire la collaborazione da parte della famiglia, coinvolgendola nella progettazione e nell'attuazione del percorso di inserimento nella scuola e nelle attività educative e formative;
- assicurare continuità nel percorso formativo di ciascun alunno, con attenzione particolare ai passaggi tra gradi di istruzione;
- garantire momenti di valutazione e verifica dei progetti individualizzati;
- garantire momenti di verifica del livello di attuazione del presente Accordo di Programma.

Art. 1 – Beneficiari

1.1 Vengono individuati come beneficiari gli alunni e gli studenti con disabilità e con DSA/EES.

1.2 In base alla Legge 104/1992 è riconosciuta come persona disabile chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

1.3 In base alla D.G.R n. 18-10723 del 09/02/2009 integrata dalla D.G.R. n. 13 – 10889 del 02/03/2009 sono riconosciuti come alunni dalle esigenze educative speciali quei soggetti che necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano valutati secondo la classificazione ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per le patologie individuate dalle medesime D.G.R. sopra richiamate dai Servizi di N.P.I. o da struttura specialistica del S.S.N. entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 2 – La famiglia

2.1 La Costituzione all'articolo 30 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e riconosce pertanto alla famiglia la titolarità di ogni scelta che riguardi i figli minori. La famiglia o l'esercente la responsabilità genitoriale, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria, è titolare insieme al figlio di ogni decisione e del progetto di vita e, pertanto, deve essere ascoltata, coinvolta e sostenuta durante l'intero percorso

2.2 La famiglia pertanto

- a) provvede alla segnalazione della condizione di disabilità.
- b) dà inizio alle procedure per il diritto all'educazione ed istruzione del proprio figlio/a, dopo aver presentato il verbale di accertamento dell'Handicap ai sensi della legge 104/1992 e il documento relativo alla diagnosi funzionale,
- c) collabora con i docenti e con gli operatori per la definizione del progetto educativo riguardante l'alunno EES
- d) fornisce informazioni essenziali per la predisposizione del progetto individualizzato, evidenziando punti di forza e necessità dell'alunno e del sistema familiare
- e) si impegna a fornire alla scuola, in tempi utili, tutta la documentazione necessaria affinché questa possa attivare tutte le misure idonee per un efficace sistema di inclusione dell'alunno
- f) partecipa alla definizione del profilo e percorso educativo-formativo, è parte dell'Unità Multidisciplinare Integrata scolastica e concorre alla stesura del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del Progetto Multidisciplinare per l'inclusione; redige con l'UMI il Piano Educativo Individualizzato.
- g) È opportuno che sia consultata in materia di abbattimento barriere architettoniche o adeguamenti e progettazione di ambienti e servizi adibiti per soggetti con disabilità.

Art. 3 – Strumenti di attuazione dell'Accordo

3.1 Si individua come strumento privilegiato per l'attuazione del presente Accordo di Programma, il "Gruppo Permanente per l'inclusione scolastica".

Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto dai soggetti istituzionali sotto indicati:

- 1 rappresentante per la Città Metropolitana di Torino;
- 1 rappresentante per Ufficio Scolastico Territoriale di Torino;
- 1 rappresentante per l'Unione dei Comuni;
- 1 rappresentante delle Amministrazioni Comunali aderenti all'accordo;
- 2 rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Locale TO 3: 1 Neuropsichiatra Infantile e n. 1 assistente sociale;
- 1 rappresentante per ciascuno degli Istituti Comprensivi delle Valli Chisone e Germanasca;
- 1 rappresentante per gli Istituti Superiori;
- 1 rappresentante delle Agenzie Formative.
- 1 rappresentante per l'A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali)
- 1 rappresentante per l'Associazione "Le Ali Spiegate".

È prevista la partecipazione del soggetto a cui l'Unione dei Comuni affida la gestione del servizio.

3.2 Il coordinamento del gruppo è attribuito congiuntamente al Servizio Socio Assistenziale dell'Unione dei Comuni e alla Neuropsichiatria Infantile della ASL TO 3.

3.3 I partecipanti al gruppo permanente dovranno essere individuati con atto formale per ciascuna delle parti contraenti, che dovranno nominare un proprio rappresentante e un eventuale sostituto. Il gruppo dovrà essere permanente, rappresentativo, agile nelle modalità di lavoro, affinché possa rispondere ad eventuali urgenze, e dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti.

La composizione del gruppo può variare in base alle tematiche in discussione.

3.4 Compiti del Gruppo sono:

- a) la verifica dell'applicazione dell'Accordo di programma, attuata almeno in un incontro annuale tra tutti gli Enti firmatari;
- b) la formulazione di proposte di strategie ed interventi da attuare, dirette agli Enti rappresentati, e la verifica delle risorse disponibili;
- c) la valutazione dei progetti predisposti dalle scuole, con particolare attenzione al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziarie dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di vita di ciascun alunno. Tale valutazione deve essere realizzata stabilendo un calendario di incontri, che consenta l'avvio ad inizio anno scolastico dei progetti individuali e l'esame di eventuali nuove esigenze emerse in corso di anno scolastico indicativamente; a giugno dopo la conclusione dell'anno scolastico; a settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico il monitoraggio dei progetti attivi e la convalida, a seguito di adeguata verifica delle variazioni necessarie; nel caso in cui emergano necessità relative a nuove attivazioni o richiesta di variazioni significative dei progetti attivi anche in altri periodo dell'anno scolastico;
- d) il monitoraggio dei progetti attivi e la convalida, a seguito di adeguata verifica delle variazioni necessarie.

L'incontro annuale finalizzato all'esame dei punti a) e b) prevede la convocazione di tutti i componenti del gruppo di monitoraggio. Agli incontri dedicati ai punti c) e d) non è prevista la partecipazione di Agenzie formative e Associazioni delle famiglie.

3.5 E' costituito, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), il Collegio di Vigilanza.

Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Città Metropolitana o suo delegato in qualità di Presidente, da un Sindaco (o suo delegato), da un rappresentante dell'Unione dei Comuni, da un rappresentante dell'ASL TO3, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi firmatari, da un rappresentante degli Istituti Superiori firmatari, da un rappresentante delle Agenzie Formative firmatarie.

Compiti del Collegio di Vigilanza sono la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e l'adozione di eventuali interventi sostitutivi.

Art. 4 – Competenze degli Enti partecipanti in materia di integrazione scolastica

A) LA CITTA' METROPOLITANA

La Città Metropolitana nell'abito della delega operata dalla Regione Piemonte e delle proprie competenze si impegna a:

a. predisporre il Piano annuale previsto dalla L.R. 28/02007 per quanto attiene l'integrazione scolastica delle allieve e degli allievi con disabilità e con esigenze educative speciali secondo quanto definito con l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 367 – 6857 del 25,03,2019 e i trasferimenti finanziari da parte della regione Piemonte e più propriamente:

I piani annuali sono redatti dalla Città Metropolitana e dalla Province tenendo conto della propria programmazione territoriale di sostegno alle autonomie scolastiche e devono fare riferimento prioritariamente ai principi ispiratori del presente atto di indirizzo che, conformandosi alle finalità della legge regionale 28/2007 e ss.mm.ii., individua nelle centralità dell'allievo in formazione e del nucleo familiare di appartenenza il suo presupposto fondamentale.

In tal senso i piani annuali devono essere incardinati in una logica programmatoria tesa ad ottimizzare l'integrazione ed il raccordo tra le diverse fonti di co-finanziamento che la Regione renderà disponibili per l'attuazione delle diverse linee d'intervento. Anche per queste ragioni in tutte le azioni deve essere data adeguata pubblicizzazione dei finanziamenti regionali.

I piani della Città Metropolitana e delle Province sono approvati, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno, a seguito del riparto delle risorse regionali previste, e trasmessi alla Regione.

Il Piano annuale metropolitano prevede, sulla base dei trasferimenti finanziari da parte della Regione Piemonte:

- 1) rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente, delle spese sostenute dai Comuni per traduzione dei libri di testo in braille o di ingrandimento degli stessi testi per studentesse e studenti con disabilità visiva iscritti a scuole di ogni ordine e grado o percorsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- 2) rimborso dei costi sostenuti dai Comuni di residenza per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto specifico per studenti/esse con disabilità frequentanti percorsi scolastici secondari di secondo grado o di formazione professionale utili all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il rimborso si riferisce unicamente al tragitto casa – scuola diretta all'istituzione scolastica più prossima al domicilio dello/a studente/ssa in cui sia presente l'indirizzo di studio prescelto. Il rimborso è operato per l'attivazione del servizio rivolto, di norma, per allieve/i con disabilità non in possesso della tessera di libera circolazione, rilasciata dalla Regione Piemonte, per il Trasporto Pubblico Locale.
- 3) erogazione di un finanziamento a parziale copertura dei costi sostenuti dai Comuni, anche in forma associata, per l'attivazione del trasporto scolastico specifico per gli alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione non in grado di raggiungere in maniera autonoma il plesso scolastico più prossimo alla abituale dimora. La percentuale a copertura delle spese dei singoli comuni sarà determinata annualmente a seguito della comunicazione da parte della Regione dei trasferimenti operati per la Città metropolitana.
- 4) rimborso all'Ente gestore dei Servizi socio assistenziali, delegato dai sottoscrittori dell'Accordo di programma a gestire il supporto educativo e l'assistenza specialistica per gli interventi rivolti agli studenti con disabilità, con esclusione degli allievi con sola disabilità sensoriale, per i costi relativi all'assegnazione del personale di supporto agli studenti individuati dall'apposita commissione interistituzionale integrata frequentanti gli istituti secondari di secondo grado
- 5) finanziamento alle scuole secondarie di secondo grado per interventi di supporto educativo e organizzativo rivolti a giovani iscritti presso le stesse istituzioni con certificazione di disabilità o di disturbi comportamentali di elevata gravità secondo le modalità definite annualmente con apposita comunicazione da parte della Città metropolitana. Il servizio attivato si svilupperà, secondo le modalità progettuali definite dalle equipe pedagogiche rivolti a studenti che non risiedono nel territorio dei comuni aderenti al presente Accordo di programma.
- 6) Erogazione, a parziale finanziamento dei costi sostenuti dall'Ente gestore dei servizi socio assistenziali a ciò delegato dai Comuni del territorio per l'assistenza specialistica rivolta ad alunne/i con disabilità o E.E.S frequentanti la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). La percentuale a copertura delle spese dei singoli comuni sarà determinata annualmente a seguito della comunicazione da parte della Regione dei trasferimenti operati per la Città metropolitana.

b. eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;

c. promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:

- 1) all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
- 2) ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
- 3) a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con

attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;

- d. fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
- f. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti con disabilità;
- g. emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
- h. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili e predisporre una individuazione corretta dei corsi nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
- i. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.
- l. prevedere possibili interventi educativi nei confronti di allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado con certificazione E.E.S. ai sensi della normativa regionale, specificatamente con disturbi del comportamento gravi, previa valutazione della commissione di cui all'art. 3 comma 3 del presente accordo di programma.

Per quanto riguarda il presente accordo la Città Metropolitana, nei limiti definiti annualmente dal piano annuale per il diritto allo studio, si impegna, per quanto attiene specificamente all'assistenza specialistica a:

1. partecipare alla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare, dove prevista.
2. ad assegnare e rimborsare la quota di costo per interventi di supporto educativo rivolti agli allievi con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio previsti dalla commissione di cui al comma precedente. L'intervento potrebbe estendersi, se disciplinato annualmente con l'Ente gestore, agli studenti che risiedono anche fuori dal presente territorio, salvo diversi accordi con i comuni di residenza
3. contestualmente assegnare una quota parziale di rimborso per gli interventi di supporto educativo definiti dalla commissione di cui alla lettera a) definita annualmente nel piano provinciale, che di norma sarà superiore al rimborso previsto per tale azione svolta in forma non associata.

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto l.

B) I COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELEGANTI LE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

I Comuni firmatari, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e tenendo conto delle proprie disponibilità di bilancio, partecipano all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto BES, ed in particolare:

- 1) si impegnano, a ricercare, in collaborazione con l'Unione dei Comuni, soluzioni idonee tempestive, per garantire il trasporto agli alunni BES residenti, anche in collaborazione con le associazioni del territorio;
- 2) provvedono a completare gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, in particolare negli edifici scolastici, tramite progetti specifici e con il finanziamento di enti superiori;
- 3) gestiscono i servizi scolastici, sportivi e culturali, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari;
- 4) provvedono a fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo educativo degli alunni BES, tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza della Città Metropolitana, del Servizio Sanitario o della Scuola Polo;

- 5) si attivano per attuare capitolati d'appalto del servizio di mensa scolastica, che prevedano specifica fornitura di diete particolari, da erogare a seguito a seguito di domanda delle famiglie corredata di certificazione del medico/pediatra di base o specialista del S.S.N.;
- 6) assicurano l'assistenza all'integrazione e autonomia scolastica di propria competenza, anche attraverso la delega all'Unione dei Comuni, così come previsto dalle norme vigenti. Sulla base del progetto individuale personalizzato l'intervento del Comune può essere integrato con personale socio-educativo del servizio socio assistenziale dell'Unione dei Comuni
- 7) Collaborano con le altre istituzioni, nell'ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra - scolastiche (rivolte alla generalità dei cittadini) e pienamente fruibili.
- 8) Si impegnano a garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, scolastici, sanitari e socio - assistenziali d'intesa con le famiglie, nell'ambito delle più complessive politiche sociali del territorio.
- 9) Si impegnano ad accogliere i minori BES residenti sul territorio di propria competenza o degli altri Comuni delle Valli nelle attività estive (es. estate ragazzi), garantendo pari opportunità nelle attività, d'intesa con il Servizio Socio Assistenziale e con i Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'Età Evolutiva della ASL TO 3.

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.

C) L'UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

- 1) Provvede, nell'ambito delle proprie risorse e delle proprie competenze istituzionali in materia di servizi socio assistenziali, all'organizzazione di attività socio educative, alla promozione del diritto allo studio, dell'inserimento sociale, delle pari opportunità per i minori e le loro famiglie.
In specifico:
 - gestisce, a seguito di delega da parte dei Comuni, l'assistenza all'integrazione e autonomia scolastica di competenza dei Comuni stessi, così come previsto dalle norme vigenti;
 - garantisce, a seguito di delega, la predisposizione di appalti per l'affidamento del servizio di assistenza all'integrazione e autonomia scolastica;
 - garantisce l'attuazione degli interventi di assistenza all'integrazione e autonomia scolastica attraverso la valutazione dei casi nel Gruppo Permanente;
 - coordina e sostiene attività extra scolastiche mettendo a disposizione risorse reperite attraverso progetti predisposti ad hoc;
 - coordina e gestisce attività culturali, sportive e di tempo libero in collaborazione con le Associazioni delle Valli;
 - eroga, sulla base di specifici progetti individuali, tutti gli interventi previsti dalla Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1
 - eroga, sulla base di specifici progetti gli interventi previsti dalla Legge 22 giugno 2016 n.112
- 2) Garantisce la partecipazione di propri operatori sociali, come previsto dalla legge, alle Commissioni di valutazione della disabilità U.M.V.D per minori e adulti, gestita e presieduta dall'ASL TO 3 e dall'Unione dei Comuni, alla Commissione Invalidi Civili per l'accertamento della condizione di handicap grave (ex. L.104/92), nonché la presenza di operatori amministrativi che informano, istruiscono e seguono l'iter burocratico delle pratiche dei minori.
- 3) Garantisce la collaborazione con la famiglia, l'ASL. TO 3 e la scuola per il progetto individuale dell'alunno BES, fino alla conclusione del percorso scolastico.
- 4) Partecipa, con i propri operatori sociali, al Gruppo Permanente per l'integrazione scolastica.
- 5) Attiva, su specifico progetto individuale, predisposto dal Servizio Sociale, in collaborazione con la famiglia e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL TO 3, interventi di

educativa territoriale, assistenza domiciliare, affidi diurni con personale specializzato, interventi educativi su progetti specialistici integrati, in accordo con i Dirigenti Scolastici e d'intesa con i Comuni.

- 6) Cura gli inserimenti scolastici nelle scuole superiori, con progetti individualizzati, integrati e multidisciplinari finalizzati ad promuovere l'autonomia.
- 7) Sulla base di progetti individualizzati predisposti dai servizi socio-sanitari competenti promuove l'inserimento negli asili nido di minori con BES residenti nei Comuni deleganti le funzioni Socio Assistenziali con le modalità previste da questo accordo di programma.
- 8) Collabora con i Comuni deleganti, con il personale comunale e le agenzie esterne per i progetti di inserimento dei minori nelle attività estive organizzate dai Comuni, anche con appositi trasporti, eventualmente contribuendo al pagamento del personale educativo sulla base del progetto individuale concordato con l'ASL TO 3.
- 9) Esercita le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle ex Province relative agli alunni con disabilità sensoriale, ai sensi dell'art. 8 comma 5, della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 1 del 8/1/2004.
- 10) Promuove e partecipa all'organizzazione e alla gestione delle attività di orientamento scolastico post - obbligo nonché al reperimento, al monitoraggio e alla verifica di inserimenti lavorativi con proprio personale educativo.
- 11) Coordina e gestisce i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98 relativi alle proprie competenze, nonché sostiene/promuove, in ogni progetto a favore di minori sul territorio, la fruibilità degli stessi per i minori BES.
- 12) Collabora attivamente con le associazioni delle famiglie, provvede a tenere i contatti con le altre associazioni di categoria operanti sul territorio e con le singole famiglie.
- 13) Promuove collaborazioni con soggetti del Terzo Settore che sul territorio svolgano attività a favore di minori

Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento al Punto I.

D) UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE – AMBITO DI TORINO

MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE – UFFICIO V -
AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

L'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino, ai sensi della normativa vigente, predispone interventi per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali in tutti gli ordini di scuola.

In particolare predispone gli interventi necessari per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità dei diversi ordini di scuola e a tal fine in particolare garantisce:

- a) di assegnare, nella misura consentita dalle norme che regolamentano la disposizione dell'organico, insegnanti di sostegno per ciascun grado di istruzione e secondo le disponibilità. Laddove la disponibilità di docenti specializzati non soddisfacesse le esigenze, l'UST assegnerà anche docenti non specializzati per il sostegno;
 - b) di favorire, sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, l'autorizzazione a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave certificata;
 - c) di supportare le scuole attraverso percorsi di formazione per il personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) sui temi dell'inclusione, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIUR;
 - d) di partecipare, per quanto di competenza e secondo quanto indicato dal MIUR, alle operazioni finalizzate all'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli allievi con disabilità;
 - e) la valutazione delle esigenze di sostegno degli alunni delle Scuole non statali, sulla base delle certificazioni di disabilità;
 - f) l'erogazione alle Scuole non Statali di contributi economici specifici per l'inclusione.
- Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.

E) GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Ogni Istituto, con il coordinamento del Dirigente Scolastico:

- Al fine di garantire l'inclusione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado attraverso gli adempimenti previsti dalla L. 104/92, quali strumenti di elaborazione e di coordinamento delle azioni a favore dell'inclusione scolastica delle persone con disabilità:
- istituisce il gruppo di lavoro per l'inclusività (GLI) (L. 104/92, art. 15, comma 1 C.M 8 del 6/03/2013, D.Lgs 66/2017, D.Lgs 96/2019).
- Attiva i Gruppi Tecnici, formati dal C.d.C./Team di docenti, dai genitori dell'alunno e dagli operatori dei servizi socio sanitari, personale ATA e per le scuole secondarie di secondo grado, quando possibile, è prevista la partecipazione dello studente.
- Aderisce e partecipa ai lavori del Polo HC.
- Individua una o più funzioni strumentali, o altre definizioni di figura di sistema, che coordina il GLI, rappresenta l'istituto presso il Polo HC e la rete DSA.
- Provvede, attraverso la collaborazione di tutte le figure coinvolte, a garantire idonee attività didattiche e strategie educative a favore di alunni con disabilità (legge 104/92), DSA (legge 170/10) e EES (dir. Ministeriale 27/12/2012) sia attraverso risorse dedicate sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, lavoro di potenziamento e di recupero, attività di tutoraggio e forme di apprendimento cooperativo. Per gli alunni EES/DSA, ogni Consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia, predispone un PDP per favorire il successo scolastico di ogni singolo allievo. Mette in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l'integrazione dell'alunno nel gruppo classe.
- Garantisce l'accoglienza dell'alunno con disabilità, utilizzando tutte le risorse umane disponibili, fin dal primo giorno di scuola anche attraverso l'organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola in accordo con l'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.
- Si fa garante della collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti necessari all'inclusione che favoriscano un percorso personalizzato: PDF (Profilo Descrittivo di Funzionamento), PEI, PDP, scheda di collaborazione scuola e famiglia (Dgr 16/2014).
- Promuove gli incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti con un ruolo attivo nel processo educativo e nel progetto di vita dei propri figli.
- Coinvolge, ove necessario, i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell'alunno con disabilità in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno per: accoglienza ed accompagnamento all'interno dei locali scolastici, spostamento da un'aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all'interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento cura e assistenza nell'igiene personale.
- Stabilisce rapporti di rete e collabora con gli operatori dell'ASL, usufruisce della consulenza su problemi specifici degli alunni con difficoltà e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell'inclusione.
- Fornisce all'Ufficio Scolastico territoriale:
 - a) I dati relativi agli alunni con disabilità.
 - b) Le segnalazioni nominative dei medesimi.
 - c) La diagnosi di funzionamento redatta dall'ASL (e dai Servizi Sociali secondo i termini di legge).
 - d) Il Profilo Descrittivo di Funzionamento.
 - e) Il Piano educativo individualizzato.
 - f) Segnala all'UST il fabbisogno di ore di sostegno proposto dal GLI.

- Aderisce alle iniziative di aggiornamento e confronto sulle tematiche proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale e dall’UTS di Torino, dal Polo HC e progetti di associazioni private.
- Le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre progetti volti all’inserimento lavorativo a favore degli alunni con disabilità che siano in uscita dalla scuola.

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.

Il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione d’istituto (GLO)

Ai sensi dell’art. 8 comma 10 delle “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 2019” per ciascuno studente/studentessa con accertata condizione di disabilità è istituito il Gruppo di Lavoro Operativo ai fini dell’inclusione scolastica (GLO).

Ogni GLO è composto dal consiglio di classe, con la partecipazione attiva della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche. Si tratta di figura interne, inclusi i collaboratori scolastici individuati dal dirigente scolastico secondo le procedure di cui all’art. 41 del CCNL 2018 per gli interventi di assistenza igienica e di base, e di figure esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con disabilità. Viene inoltre assicurato supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Tali gruppi definiscono per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il PEI e verificano il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento.

Il gruppo di lavoro per l’inclusione d’istituto (GLI)

È costituito Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), ai sensi dell’art. 8 comma 9 del decreto 96/2019.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, dal personale ATA incaricato per l’assistenza fisica, nonché da specialisti della ASL e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio. Alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio

La commissione inclusione d’istituto/ dipartimento.

La commissione formata prioritariamente da insegnanti di sostegno e negli Istituti Comprensivi da alcuni insegnanti curricolari di alunni EES, si riunisce un minimo di 3 volte l’anno, con i seguenti compiti:

- a. monitora l’attivazione dei gruppi tecnici;
- b. presenta i casi ed offre una relazione formativa di aiuto ai propri componenti nelle relazioni con alunni, famiglie e colleghi, oltre che nella stesura dei documenti necessari all’integrazione scolastica (PDF, PEI e PDP);
- c. elabora i progetti d’inclusione d’istituto da inserire nel PTOF;
- d. verifica l’applicazione delle buone prassi di inclusione, anche attraverso processi di confronto e autoformazione e promuove la realizzazione del “progetto di vita” di ogni alunno inserito;
- e. propone al Dirigente Scolastico il numero di ore da attribuire ai singoli casi in base al monte ore assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale;
- f. garantisce il coordinamento con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con gli Enti Locali e le

associazioni del territorio;

- g. svolge due incontri, uno nel mese di settembre, l'altro nel mese di aprile, con i servizi sociali e sanitari: nel primo incontro lo scambio d'informazioni è finalizzato in particolare ai punti b), c), f), nel secondo incontro il confronto affronterà la valutazione dei progetti;
- h. propone acquisti di libri, software e ausili specifici per l'integrazione;
- i. predispone apposite misure di sostegno, commisurate alla gravità della disabilità, atte a garantire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività esterne all'edificio scolastico (viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive, iniziative varie, ecc.);
- j. la commissione inclusione degli Istituti comprensivi redige il PAI.

Gruppi tecnici

I Gruppi Tecnici, formati dal C.d.C./team di docenti, i genitori dell'alunno e operatori dei servizi socio sanitari, stabiliscono gli obiettivi e le relative modalità di verifica, con gli strumenti per raggiungerli. Elaborano il Piano Didattico Personalizzato e il Piano Educativo Individualizzato (la parte 2 del profilo Descrittivo di Funzionamento relativa alla sessione Attività e Partecipazione, utilizzando i codici ICF).

Funzione strumentale o altra figura di sistema di coordinamento

La funzione strumentale e/o referente è nominata per ciascun Istituto, con molteplici compiti:

- coordina i lavori del GLI e della commissione inclusione/ dipartimento;
- rappresenta l'istituto presso il Polo HC;
- rappresenta l'istituto presso il "Gruppo Permanente per l'integrazione scolastica";
- fornisce consulenza per situazioni problematiche anche non certificate;
- collabora alla stesura di progetti di inclusione sia scolastici sia extra scolastici per singoli e per classi;
- organizza il materiale didattico (software, libri, giochi...) per gli studenti EES.

II C.T.I.

Sul territorio è presente il C.T.I. Tale organismo promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell'Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; il C.T.I. provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.

Le scuole aderenti al C.T.I., in un'ottica di rete, collaborano in termini di scambio di informazioni su esperienze efficaci di inclusione di qualità realizzate nella propria scuola, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme l'attività da realizzare nell'anno scolastico. I risultati dei lavori vengono poi messi a disposizione di tutte le scuole aderenti con materiali cartacei e telematici.

F) L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3

In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n° 11/ SAP del 10/04/1995, l'ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche:

- 1 in attuazione della D.G.R. 15-6181 del 29 luglio 2013, istituisce il Gruppo Disabilità Minori (GDM), composto dalle figure professionali neuropsichiatri infantili, psicologi, operatori della riabilitazione (logopedista, terapeuta della riabilitazione) in accordo con le attuali articolazioni territoriali, cui compete l'avvio e la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità.

Il GDM è composto dai suddetti profili professionali, che lavorano in sottogruppi territoriali, secondo il principio dell'integrazione multi-professionale e concorrono alla formulazione della diagnosi, alla presa in carico ed alla definizione del profilo di funzionamento ciascuno per quanto di competenza. Il coordinamento del GDM è affidato al Neuropsichiatria infantile cui spetta l'avvio della procedura medico-legale.

Il GDM territorialmente competente predispone il Profilo Descrittivo di Funzionamento - Parte 1 (Diagnosi funzionale - aspetti sanitari) - che contiene una descrizione quali-quantitativa della patologia che consenta di evidenziare in modo chiaro il livello di compromissione delle funzionalità (ad es. come nel caso del Ritardo mentale).

Il GDM attiva le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/02/94 e dalla circolare applicativa 11/SAP del 10/04/95 e individua per ogni alunno DSA/EES il "referente del caso" secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella figura dell'operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno, con il compito di essere riferimento tra i servizi ASL, la Scuola o Asilo Nido, gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali e la famiglia e di garantire coerenza e collaborazione tra i servizi e con la famiglia. L'UMI completa il Profilo Descrittivo di Funzionamento completo (Allegato B parte 2) in base a quanto previsto dal D. Lgs. 7 agosto 2019, n. 96. Il Profilo Descrittivo di Funzionamento completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare per l'inclusione scolastico/formativa dell'alunno/studente, concordato all'interno delle Unità Multidisciplinari Integrate. Il Progetto Multidisciplinare dovrà contenere azioni mirate all'inclusione dell'alunno/studente nei differenti contesti (sanitario, sociale, scolastico, formativo) e concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori all'interno dell'Unità Multidisciplinare Integrata. Successivamente il referente del caso parteciperà a riunioni di progettazione e verifica degli interventi connessi al PEI, per tutti gli ordini di scuola e per l'asilo nido;

- 2 svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi (follow up per i neonati a rischio presso l'Ospedale Civile di Pinerolo);
- 3 assicura l'intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni DSA/EES attraverso la diagnosi clinica, l'individuazione dell'handicap, la redazione della diagnosi funzionale e la collaborazione alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- 4 fornisce, su richiesta motivata della scuola, consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe, in cui è inserito l'alunno DSA/EES, compatibilmente con la necessità di garantire priorità agli interventi previsti dalla legge;
- 5 Garantisce la partecipazione di propri operatori, come previsto dalla legge, alle Commissioni di valutazione della disabilità U.M.V.D per minori e adulti, ed alla Commissione Invalidi Civili per l'accertamento della condizione di handicap grave (ex. L.104/92), nonché la presenza di operatori amministrativi che informano, istruiscono e seguono l'iter burocratico delle pratiche dei minori.
- 6 attribuisce priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità;
- 7 attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico delle famiglie e dei minori;
- 8 effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile;
- 9 fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l'opportunità dell'impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti. Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell'ASL TO 3 con possibilità di disporre di ausili specifici per le scuole mentre l'onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali;
- 10 attiva forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti gli interventi. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l'altro in occasione di cambio di referenza o di situazioni di vita dell'alunno con disabilità;

- 11 al compimento della maggiore età del ragazzo con disabilità, attraverso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile, continuerà ad erogare un servizio di consulenza alla scuola e alla famiglia per la programmazione e per redazione dei Piani Educativi Individualizzati. I progetti di integrazione sul territorio non saranno invece pertinenza del Servizio di NPI;
- 12 le competenze dell'ASL TO3 nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni BIM inoltre si articolano nel seguente modo:
- a consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico;
 - b interventi terapeutici e riabilitativi specifici: logopedico, fisioterapico, etc.;
 - c interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali;
 - d consultazioni ai genitori dei minori seguiti;
 - e consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei bambini DSA/EES.
 - f collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita.

13. L'ASL TO 3 applica quando disposto dalla "DGR del 21 maggio 2014, n. 50-7641" in attuazione della DRG 25-6992/2013 P.O. 2013-2015. Programma 14. Azioni 14.4.6 "Assistenza territoriale a soggetti minori". In base al protocollo d'intesa fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la Regione Piemonte "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo (Art.4) l'ASL TO 3 provvede a informare e formare gli operatori scolastici alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico utilizzando la documentazione prevista dalla normativa in oggetto.

Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.

G) LE AGENZIE FORMATIVE

Le finalità della Formazione professionale Piemontese, stabilite dalla Legge Regionale 63 del 13/04/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale (con successive modifiche LR 4 agosto 1997, n. 44, LR 17 giugno 1997, n. 34 - LR 3 luglio 1996, n. 36 - LR 30 aprile 1996, n. 21, - LR 19 dicembre 1995, n. 88), sono le seguenti:

1. sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e produttiva regionale;
2. rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
3. concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

Le Agenzie Formative firmatarie, accreditate alla Regione Piemonte per la Formazione, l'Orientamento (LR 63 del 1995) e per i Servizi al lavoro (DGR 66-3576 del 2012), erogano sul territorio della Città Metropolitana di Torino corsi previsti dalle Direttive Regionali e dai Bandi provinciali sulla Formazione Professionale, al fine di promuovere la crescita personale e professionale degli allievi con DSA/EES.

Il sistema della FP ha un ruolo importante nel prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica e s'interseca con il mondo della scuola e del lavoro, in una logica di complementarità, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una piena integrazione e cittadinanza di giovani e adulti disabili, attraverso un'azione progettuale che si focalizza sulla persona, sui suoi bisogni, sulle sue potenzialità da investire in ambito lavorativo, sull'acquisizione e il continuo aggiornamento di competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e l'inclusione sociale.

In generale, i percorsi si caratterizzano per una forte valorizzazione della dimensione tecnico-operativa, mediante un considerevole monte ore di attività pratico-manuali, strutturate in base all'indirizzo corsuale e svolte in laboratorio e in azienda, durante l'esperienza di stage; parte integrante dell'iter formativo. Tale modalità, infatti, si fonda su una didattica attiva interdisciplinare e per progetti e su un apprendimento esperienziale mirato al successo formativo. Una metodologia che risulta essere efficace in quanto, oltre a favorire l'assimilazione dei concetti teorici, il coinvolgimento e la motivazione negli allievi, permette un costante allenamento sul campo, in un contesto reale e simulato, e un graduale inquadramento professionale.

È compito delle Agenzie formative:

- Attuare strategie di accoglienza e di orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali e le istituzioni scolastiche di provenienza, per supportare l'allievo DSA/EES e la famiglia nella scelta del corso da intraprendere, del profilo professionale di riferimento e per accompagnarlo gradatamente nel suo processo di crescita e di definizione di un progetto personale di autonomia;
- Promuovere la centralità dell'allievo e dei suoi bisogni correttamente individuati, ponendo costante attenzione alle dimensioni educative ed orientative della sua esperienza formativa e valorizzando la metodologia di lavoro d'équipe interna all'Agenzia nell'accoglienza, nella presa in carico e nell'accompagnamento dell'utenza durante l'iter corsuale;
- Valutare che la tipologia e la gravità della disabilità siano compatibili con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso, nel rispetto delle indicazioni dei bandi di riferimento;
- Pianificare metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche del soggetto;
- Predisporre specifiche modalità per un'azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell'inserimento, durante il percorso formativo professionale;
- Individuare le condizioni più idonee per l'inclusione dell'allievo (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage, visite didattiche e viaggi d'istruzione);
- Mantenere un legame forte di reciprocità con il sistema produttivo locale per l'individuazione delle sedi di stage e di future opportunità lavorative;
- Favorire la formazione e la sperimentazione dell'ICF sia nei percorsi formativi, sia per i progetti di inserimento lavorativo;
- Confrontarsi costantemente con gli enti istituzionali, titolari della programmazione, della gestione e del monitoraggio degli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo per le persone DSA/EES;
- Favorire l'aggiornamento costante del personale;
- Promuovere azioni di continuità e di orientamento al termine del percorso formativo.

Beneficiari

A) Bando Obbligo d'Istruzione

Gli allievi DSA/EES possono assolvere l'obbligo scolastico (Legge n.296/06, Decreto legislativo n.226/2005, Legge delega n. 53/2003) accedendo ai percorsi triennali (14enni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado) e biennali (15enni con la frequenza di un'annualità in un corso di istruzione o formazione) per il conseguimento di una qualifica professionale, usufruendo di azioni di sostegno mirate (pari a 1/6 ore delle ore corso - da 175 a 200 ore annue). Nella Formazione Professionale è possibile inserire un numero massimo di 3 allievi con disabilità di grado lieve per classe, certificati ai sensi della L.104/92 (con diagnosi funzionale) ed in possesso dell'attestazione d'idoneità a svolgere attività di laboratorio curricolari ed esperienze di stage in azienda, rilasciata dal Servizio NPI di competenza. Per ciascun allievo DSA/EES si definisce ogni anno un Progetto Formativo Individualizzato - PFI, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, dalle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana e utilizzando, per gli allievi che entrano nel percorso formativo con diagnosi e/o PEI in ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute (ICF).

A partire dall'anno formativo 2011/2012, la Regione Piemonte ha previsto l'inserimento nei corsi biennali e triennali dell'Obbligo di Istruzione e Formazione degli allievi con Esigenze Educative Speciali (EES), garantendo un sostegno individuale per un massimo di 50 ore annue. Complessivamente il numero di allievi con integrazione e con esigenze educative speciali per classe non può comunque superare le 5 unità.

Inoltre, nei corsi è possibile l'inserimento di allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), ai quali viene garantita una Progettazione Didattica Personalizzata (PDP), che declina specifiche misure dispensative e/o compensative (ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170).

Al termine del percorso gli allievi disabili sostengono delle prove finali standard, in base alle quali ottengono la qualifica professionale o, nel caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per l'attestazione del titolo, la certificazione delle competenze acquisite.

Per quanto concerne l'orientamento in uscita dei ragazzi/e, è previsto un momento finale di verifica e di valutazione con i servizi territoriali di riferimento e la famiglia, al fine di ripercorrere l'iter svolto, rivedere il progetto personale e prendere in esame possibili opportunità formative (passaggio all'istruzione, 4° anno nella FP per il rilascio del Diploma Professionale, inserimento in percorsi specifici per persone con DSA/EES) o lavorative.

B) Bando Mercato Del Lavoro

Si delineano sul territorio dei percorsi specifici per giovani/adulti DSA/EES, diversificati e finalizzati sia all'orientamento professionale sia al potenziamento/recupero di abilità professionali, di autonomia e relazionali, mirate ad un inserimento lavorativo. Sulla base della Direttiva Regionale, del bando e del relativo finanziamento, si stabiliscono numero, durata e modalità di erogazione degli interventi formativi. A tal proposito, si annoverano le caratteristiche delle principali tipologie corsuali presenti nel bacino della Città Metropolitana di Torino:

1 **Prelavorativo:** presente sul territorio Pinerolese dal 1994, è rivolto prioritariamente a giovani con disabilità intellettiva di grado medio, medio-grave (previa valutazione è possibile inserire anche allievi adulti). Il corso, di durata biennale, prevede attività di formazione teorico/pratica e di stage in azienda. Mira ad avvicinare progressivamente l'allievo/a al mondo del lavoro e alle sue regole, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Sviluppare la conoscenza e la percezione di sé (potenzialità, risorse, limiti, autostima, autoefficacia);
- Rinforzare l'autonomia personale e stimolare la crescita individuale;
- Mantenere e consolidare risorse logico-cognitive, abilità pratico-manuali e trasversali;
- Acquisire modalità relazionali e comportamentali idonee ad un contesto sociale e lavorativo;
- Conoscere il mondo del lavoro e le varie aree professionali.

2 **Formazione Al Lavoro - FAL (con indirizzo)** rivolto a giovani/adulti, prioritariamente con disabilità intellettiva, in possesso di certificazione d'invalidità e iscritte al collocamento mirato (legge 68/99). Il corso è annuale e prevede attività di formazione teorico/pratica, relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda. S'intende sviluppare negli allievi le competenze sociali e di base indispensabili per il successivo inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro (legge 68/99), nonché accrescere le conoscenze e le abilità relative ad una determinata area professionale, individuata in base sia alle attitudini e alle propensioni del singolo partecipante sia alle caratteristiche della realtà produttiva del territorio di riferimento.

3 **Formazione Al Lavoro – FAL (con indirizzo) di breve durata:** si configurano come strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati ad accrescere le competenze professionali ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ogni percorso si rivolge ad uno specifico target d'utenza (disabilità fisica o psichiatrica o intellettiva o mista o sensoriale) ultradiciottenne, in possesso di certificazione d'invalidità, iscritta al collocamento mirato (legge 68/99) e in possesso di Diagnosi Funzionale che attesti le capacità lavorative residue (D.P.C.M del 13/01/2000) prevede attività di formazione prevalentemente pratica relativa ad uno specifico indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda. La realizzazione del percorso avviene in stretta sinergia con i Centri per l'Impiego e con i Servizi Sociali di riferimento per l'individuazione dell'indirizzo corsuale (sulla base delle scoperture L.68/99 di ciascun territorio), dell'utenza (segnalate dai servizi sociali) e delle sedi di tirocinio.

I corsi Prelavorativo e FAL rilasciano un attestato di frequenza con profitto e una certificazione delle competenze acquisite che esplica effetti ai sensi dell'articolo 17 Legge104/92 e ai fini del collocamento mirato.

I) COMPETENZE ASSUNTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

1. La Scuola, i Comuni, l'Unione dei Comuni, l'ASL TO3 e la Città Metropolitana si impegnano a collaborare nell'attuazione del presente accordo e, tramite i propri operatori, a partecipare ai gruppi di lavoro previsti.

2. La Scuola e l'ASL TO3 costituiscono i gruppi per l'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e per la stesura, la verifica e l'aggiornamento del PEI, così come previsto dalla normativa vigente.
3. La Città Metropolitana, i Comuni, l'Unione dei Comuni mettono a disposizione, in collaborazione e compartecipazione con l'ASL TO3 e nell'ambito delle rispettive competenze, le risorse finanziarie per le attività di: Servizio Civile volontario, Servizio Sociale Professionale, Assistenza Domiciliare, Educativa territoriale, attività di tempo libero, Centri Diurni per disabili e laboratori per garantire l'assistenza atta a favorire l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.
4. I Comuni e l'Unione dei Comuni promuovono ed organizzano attività educative extra scolastiche ed estive, coerenti ed integrabili con le attività della scuola, agevolando l'accesso ai partecipanti con disabilità con idoneo servizio di trasporto.
5. Promuovono altresì forme associate per la gestione di problemi inerenti l'integrazione delle persone con disabilità tramite specifiche intese con associazioni di volontariato.
6. L'Unione dei Comuni e l'ASL TO3 gestiscono, nell'ambito del Dipartimento Materno Infantile, interventi di Educazione alla Salute, in collaborazione con la scuola, nel rispetto delle competenze specifiche di cui alla normativa vigente.
7. Tutti gli Enti firmatari si adoperano per assicurare e facilitare, in base ai progetti individuali, la frequenza degli alunni DSA/EES, in ogni ordine e grado di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori del territorio delle Valli.
8. L'Unione dei Comuni, l'ASL TO3 e l'ANFASS si impegnano a gestire, con proprio personale, l'informazione e l'accesso ai servizi per persone con disabilità nell'ambito delle attività svolte dagli Sportelli Unici Socio Sanitari per la non autosufficienza, in collaborazione con tutti i servizi socio-sanitari.
9. L'Unione dei Comuni e l'ASL TO3 si impegnano ad offrire momenti formativi agli operatori che a vario titolo si occupano di persone con disabilità.

Art. 5 – Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 – Pubblicità

I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso, al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

FIRME

- Città Metropolitana di Torino _____
- Ufficio Scolastico Territoriale di Torino _____
- Azienda Sanitaria Locale TO3 _____
- Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca _____
- Comune di Fenestrelle _____
- Comune di Inverso Pinasca _____
- Comune di Massello _____
- Comune di Perosa Argentina _____
- Comune di Perrero _____
- Comune di Pinasca _____
- Comune di Pomaretto _____
- Comune di Porte _____
- Comune di Pragelato _____
- Comune di Prali _____
- Comune di Pramollo _____
- Comune di Roure _____
- Comune di Salza di Pinerolo _____
- Comune di San Germano Chisone _____

- Comune di Sestriere _____
- Comune di Usseaux _____
- Comune di Villar Perosa _____
- Istituto Comprensivo “Marro” di Villar Perosa _____
- Istituto Comprensivo “Gouthier” di Perosa Argentina _____
- Direzione Didattica “Lambert” di Sestriere _____
- Istituto “Des Ambrois” di Oulx _____
- Liceo Classico “Porporato” di Pinerolo _____
- Liceo Scientifico “Curie” di Pinerolo _____
- Istituto di Istruzione Superiore “Buniva” di Pinerolo _____
- Istituto di Istruzione Superiore “Prever” di Pinerolo _____
- Istituto di Istruzione Superiore “Porro” di Pinerolo _____
- Istituto “Maria Immacolata” di Pinerolo _____
- C.F.I.Q.- Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo _____
- C.I.O.F.S Sede di Cumiana _____
- ENGIM PIEMONTE “S.L.Murialdo” di Pinerolo _____
- A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali); _____
- Associazione “Le Ali Spiegate” _____